INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 27 FEBBRAIO 1958, N. 119

Art. 45

Ammissione agli scrutini per la promozione a primo segretario o equiparato

Agli scrutini suppletivi per la promozione a primo segretario o qualifica equiparata di cui all'articolo 43, sono ammessi anche gli impiegati che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestono la qualifica di segretario o equiparata ed abbiano conseguito la, promozione a tale qualifica mediante concorso per merito distinto o concorso per esame speciale con decorrenza ai fini economici da data anteriore a quella dei rispettivi scrutini. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al terzo comma del precedente articolo 43 nel numero degli aventi titolo a partecipare agli scrutini suppletivi, vanno ricompresi solo gli impiegati della carriera di concetto che trovansi nelle condizioni previste dal primo comma dello stesso articolo. I promossi negli scrutini suppletivi prendono posto in ruolo secondo l'ordine della relativa graduatoria di merito comparativo dopo i promossi negli scrutini gia' espletati prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Versione in vigore dal 26 gennaio 1962, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Integrazioni e modificazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119
Estremi	Legge 31 dicembre 1961, n. 1406
Titolo	Settimo — Disposizioni transitorie
Capo	II — Carriere di concetto
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 gennaio 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/integrazioni-e-modificazioni-alla-legge-27-febbraio-1958-n-119/art-45-ammissione-agli-scrutini-per-la-promozione-a-primo-segretario-o/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it